



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA
AGOPUNTURA E MOXIBUSTIONE
(A.N.I.A.M.)

STATUTO

Denominazione

ART. 1) E' costituita a tempo indeterminato una libera Associazione culturale denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA AGOPUNTURA E MOXIBUSTIONE" (A.N.I.A.M.).

Sede

ART. 2) L'Associazione ha sede in Bologna, attualmente in via Amendola 14 e potrà variare su decisione dell'Assemblea Generale dei soci o del Consiglio Direttivo.

Scopo

ART. 3) L'Associazione, con esclusione di qualsiasi finalità di lucro, ha lo scopo di:

- a) dare impulso e collaborare alle attività di studio e ricerca scientifica nel campo dell'agopuntura, moxibustione e Medicina Tradizionale Cinese sia sul territorio nazionale sia all'estero;
- b) favorire la diffusione informativa, l'insegnamento, l'apprendimento e l'applicazione clinica dell'agopuntura, della moxibustione e della Medicina Tradizionale Cinese in generale.

ART. 4) L'Associazione è autonoma ed indipendente da qualsiasi partito, movimento politico o organizzazione religiosa ed ha la facoltà di aderire e partecipare nella forma più opportuna ad altre Associazioni o Istituzioni pubbliche o private, nazionali od internazionali, con scopi analoghi, la cui collaborazione sia ritenuta utile al raggiungimento delle finalità statutarie.

Associati

ART. 5) I Soci dell'Associazione possono essere Soci Onorari o Soci Ordinari e ciascuno di essi ha diritto ad un voto.

Sono Soci Onorari le persone fisiche che per meriti conseguiti nel perseguimento degli stessi scopi dell'Associazione, siano dichiarati tali dal Consiglio Direttivo con delibera unanime. I Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale.

Sono Soci Ordinari le persone fisiche iscritte ad un Albo dei Medici italiano (o ad altro albo straniero ad esso equipollente) che ne abbiano fatto formale richiesta su propria carta intestata, accettata da Consiglio Direttivo e siano in regola col pagamento della quota annuale.

Le quote associative sono intrasmissibili, valgono per l'anno solare e sono determinate dal Consiglio Direttivo.

ART. 6) La qualifica di Socio Ordinario e Onorario può essere revocata qualora vengano a mancare in tutto o in parte le condizioni previste nel precedente articolo 5) o qualora su delibera motivata del Collegio dei Probiviri, il Socio sia giudicato colpevole di condotta deontologicamente censurabile o contraria agli interessi dell'Associazione.

Conferimenti e finanziamento

ART. 7) Per lo svolgimento dell'attività diretta al conseguimento dello scopo sociale l'Associazione si avvale:

- a) delle quote sociali;
- b) dei contributi pubblici o privati;
- c) dei proventi da iniziative sociali;
- d) di donazioni o disposizioni testamentarie.

Organi

ART. 8) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di coordinamento dei piani di studio;
- d) il Comitato per le pubblicazioni editoriali;
- e) il Comitato per la ricerca scientifica;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Assemblea

ART. 9) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è formata dai Soci Onorari e dai Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota

dell'anno in corso. Tali soci possono anche farsi rappresentare mediante delega scritta attribuita ad altro Socio. Ogni socio non può rappresentare più di due soci.

Le Assemblee possono essere convocate presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, e sono presiedute dalla persona di volta in volta designata dall'Assemblea stessa. Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale su apposito registro, sottoscritto da chi l'ha presieduta e dal segretario.

ART. 10) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno, mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, spedito almeno venti giorni prima della data stessa. Essa è validamente costituita con la presenza o rappresentanza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, il cui avviso può essere contenuto in quello di prima convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o in delega. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati:

- a) sul rendiconto economico-finanziario dell'esercizio sociale e sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa all'attività svolta;
- b) sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri;
- c) su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo.
- d) su ogni altro argomento proposto da un Socio nell'ambito della discussione di "Varie e eventuali" obbligatoriamente inserita come voce in ogni ordine del giorno assembleare. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla delibera degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'elezione di cui alla lettera b) deve avvenire a scrutinio segreto e i candidati sono eletti a maggioranza semplice degli intervenuti in proprio o per delega.

ART. 11) L'Assemblea straordinaria è convocata mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, spedito almeno venti giorni prima della data dell'adunanza, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando un terzo dei Soci ne faccia richiesta scritta indicando gli argomenti da trattare. In quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza o rappresentanza di almeno i due terzi dei Soci. In seconda convocazione, da indirsi almeno ventiquattro ore dopo la prima (la convocazione può essere contenuta nell'avviso della prima), l'Assemblea sarà valida

qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti in proprio o a mezzo delega:

a) sulle modifiche allo statuto;

b) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio residuo.

Consiglio Direttivo

ART. 12) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di sette membri che durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili. Tali membri vengono eletti tra i Soci. Il Consiglio Direttivo così nominato provvede al suo interno alla assegnazione delle cariche sociali di Presidente, di Vice Presidente e di Segretario ed alla divisione dei compiti e delle responsabilità, necessaria per il miglior funzionamento dell'organo. Il Consiglio Direttivo provvede anche alla nomina dei membri del Comitato di coordinamento per i piani di studio, del Comitato per le pubblicazioni editoriali e del Comitato per la ricerca scientifica secondo quanto previsto al successivo articolo 18).

I membri del Consiglio che risultano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni dell'organo stesso decadono dall'incarico e vengono sostituiti dai candidati primi in graduatoria tra i non eletti. Allo stesso modo vengono sostituiti i Consiglieri che cessano dal loro incarico per qualunque motivo. In mancanza di nominativi provvederà il Consiglio stesso alla nomina fino al termine del suo mandato.

ART. 13) Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, non riservati all'Assemblea secondo quanto disposto dai precedenti artt. 10 e 11, necessari per il conseguimento degli scopi statuari. L'ordinaria amministrazione può anche essere attribuita ad uno o più Consiglieri Delegati, che potranno anche avvalersi dell'opera di persone non facenti parte dell'Associazione.

ART. 14) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua mancanza dal Vice Presidente o, su loro incarico, dal Segretario mediante l'invio ai suoi membri di avviso contenente l'Ordine del Giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione spedito almeno venti giorni prima, se tramite posta ordinaria, o almeno otto giorni prima se tramite lettera raccomandata. Esso deve inoltre essere convocato quando ne faccia richiesta un Consigliere con l'indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, dal Consigliere designato dalla maggioranza dei membri presenti. Per la validità delle delibere occorre

almeno la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

ART. 15) Le delibere del Consiglio Direttivo devono risultare da verbali redatti dal segretario nominato all'inizio delle riunioni ed essere sottoscritte da questi e da chi le ha presiedute. I Soci possono chiedere di prendere visione anche dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 16) La legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi spetta al Presidente a cui è attribuita anche la rappresentanza in giudizio. Il Presidente vigila inoltre sul rispetto dello statuto e sul buon funzionamento dell'organizzazione associativa e può intervenire come arbitro amichevole in tutte le controversie tra Consiglieri.

ART. 17) Il Vice Presidente funge da Presidente in caso di assenza o impedimento di questi e in tale circostanza ne assume tutti i poteri e le responsabilità previste all'articolo precedente.

Comitati

ART. 18) I Comitati di cui alle lettere c), d), e) dell'articolo 8) sono organi meramente esecutivi e consultivi. I loro membri, nominati dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei Soci e di numero variabile, restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio stesso.

ART. 19) Il Comitato di coordinamento per i piani di studio ha il compito di dirigere e coordinare l'attività didattica dell'Associazione attraverso la "Scuola Nazionale di Agopuntura e Maxibustione" (S.N.A.M.). Esso prepara i programmi didattici, e predispose il calendario delle lezioni e degli esami da presentare al Consiglio Direttivo per l'approvazione; formula proposte di acquisto o spese per attività volte al miglioramento della cultura, dell'insegnamento, dell'apprendimento e della diffusione informativa nei confronti di potenziali agopuntori.

ART. 20) Il Comitato per le pubblicazioni editoriali è l'organo istituito per agevolare la pubblicazione di articoli e saggi su ogni rivista o giornale nazionale o straniero, al fine di dare impulso e collaborare alle attività scientifiche di studio e ricerca mondiali e favorire l'informazione popolare. Esso stimola e coordina la stesura di scritti, articoli e saggi da parte dei Soci, cerca di reperire spazi su riviste e si occupa dell'eventuale traduzione dei componimenti pervenuti per la pubblicazione su riviste e giornali stranieri.

ART. 21) Il Comitato per la ricerca scientifica ha il compito di programmare e agevolare gli studi di approfondimento e le ricerche dei Soci, coordinando i vari lavori, indirizzando opportunamente per il reperimento di testi e raccogliendo e catalogando tutto il materiale di cui viene in possesso, anche formando una ordinata biblioteca. Esso può formulare proposte al Consiglio Direttivo per l'acquisto di testi e strumenti utili al raggiungimento della sua finalità.

Collegio dei Probiviri

ART. 22) Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti che vengono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora vengano a mancare uno o due membri effettivi essi sono sostituiti dai supplenti; se vi fosse ulteriore necessità di sostituzione di membri, l'assemblea ordinaria, opportunamente convocata provvederà ad integrare il numero originario e i soggetti di nuova nomina resteranno in carica fino al termine del triennio del Collegio.

Il Collegio è organo di garanzia statutaria. Esso è l'unico organo competente a giudicare sulle controversie nascenti dall'interpretazione ed applicazione del presente statuto, su quelle riguardanti la responsabilità dei Consiglieri, l'esclusione degli associati ed in genere sulla validità delle deliberazioni dell'assemblea, potendo, se prese non in conformità alle norme statutarie, annullarle. Esso è inoltre chiamato a decidere sui disaccordi e sulle liti tra associati, tra Consiglieri, e tra associati e Consiglieri, ed è autorizzato a prendere i provvedimenti disciplinari, che ritiene più idonei, nei confronti di coloro che siano colpevoli di inadempienze, che abbiano con il loro comportamento colposo ostacolato o reso difficoltoso lo svolgimento dell'attività diretta al conseguimento dello scopo sociale, o che abbiano tenuto una condotta deontologicamente riprovevole o censurabile.

Il Collegio, su richiesta del Consiglio Direttivo o di un Socio si riunisce al completo entro sessanta giorni dalla richiesta stessa ed esamina il caso sottopostogli, deliberando a maggioranza assoluta. Le sue delibere sono annotate sul registro dei verbali delle assemblee e sottoscritte dai tre Probiviri. Il loro giudizio è inappellabile.

ART. 23) L'esercizio sociale chiude al 31 Dicembre di ogni anno ed il rendiconto economico-finanziario, integrato da una relazione esplicativa dell'attività svolta a cura del Consiglio Direttivo, è sottoposto all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione.

ART. 24) Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio saranno destinati all'incremento del patrimonio e al miglioramento dell'attività sociale.

E' esclusa la distribuzione di utili o riserve tra i Soci.

Scioglimento

ART. 25) In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte le eventuali passività, sarà devoluto in conformita' alle delibere prese dell'Assemblea ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, con esclusione in ogni caso di qualsiasi rimborso ai Soci.